

IL PUNTO

2019 2020 2021

SULLA RETE DISTRIBUTIVA
DEI CARBURANTI



Punto 2019: i dati si riferiscono all'anno 2018.

Punto 2020: i dati si riferiscono all'anno 2019.

Punto 2021: i dati si riferiscono all'anno 2020.

Assessorato Cultura, Turismo, Commercio

Assessore: *Vittoria Poggio*

Direzione Cultura e Commercio

Direttore: *dott.ssa Raffaella Tittone*

Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori

Responsabile: *dott. Claudio Marocco*

Referente Carburanti: *dott.ssa Palmira Cutrone*

Programmazione e coordinamento: *dott.ssa Palmira Cutrone*

Redazione: *Marco Boeri*

Via Pisano, 6 - 10152 Torino

Tel. 011 432 1498

Mail: commercioeterziario@regione.piemonte.it

Sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/osservatorio-regionale-della-rete-carburanti>






Questa edizione del “Il Punto sulla rete distributiva dei carburanti in Piemonte” si presenta in versione triennale, raccogliendo i dati sulla rete distributiva piemontese riferiti agli anni 2018-2019-2020 e si propone, come di consueto, quale utile supporto informativo offrendo agli operatori del settore un aggiornamento dei dati degli impianti di carburanti per autotrazione presenti sul territorio regionale.

Dopo più di vent'anni di pubblicazione, si è voluto dare uno sguardo a come si è evoluta la rete distributiva di carburanti nel Piemonte in termini di razionalizzazione, ammodernamento, diversificazione nella distribuzione e sviluppo dei combustibili a basso impatto ambientale.

Il rapporto fotografa il cambiamento della rete distributiva piemontese dal 1980 ad oggi, nel corso del quale il numero di impianti di distribuzione carburanti è diminuito del 53,7%, passando da 3753 agli attuali 1738 punti vendita. E' diminuito del 26% il numero di impianti che erogano benzina/gasolio ed è cresciuto del 95,2% il numero degli impianti multi-prodotto, mentre prosegue la flessione dei distributori di “solo benzina” che passa dall'8,39% allo 0,40% e “solo GPL” dal 2,02% all'1,09. Esiguo il numero di punti di ricarica elettrica installati sugli impianti del Piemonte, al momento si contano soltanto 15 colonnine elettriche di cui 9 in costruzione.

Riguardo all'ammodernamento della rete si sono registrati incrementi per l'automazione con i pre-pay passati da 732 nel 2000 agli odierni 1331. Stessa sorte per i post-pay passati da poco più di 386 del 2000 agli attuali 550. Il “non oil” presenta un aumento sostanziale degli “shop” del 85,6% tra il 2000 e il 2012, in lieve flessione del 21,1% dal 2012 ad oggi, gli autolavaggi si attestano a fine 2021 a 720, mentre si registra una costante crescita dell' 87,7% dei “bar”.


Da questa analisi si vede come nel corso degli anni la rete ha cambiato e continua a cambiare “pelle”, dove le stazioni di servizio sono diventate sempre più dei veri e propri punti vendita multi-prodotto e multi-servizi, anche se c'è ancora molto da fare in termini di mobilità sostenibile in linea con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 2014/94 “DAFI” e dal Green New Deal.



INDICE

Premessa

- Sezione 1:** *la rete distributiva sul territorio piemontese*
“Evoluzione della rete” p. 9
- Sezione 2:** *la rete distributiva sul territorio piemontese*
“Il Punto 2019-2020-2021” p. 19
- Sezione 3:** *la rete distributiva sul territorio piemontese*
“Il Punto 2021 (dati aggiornati a novembre 2021)” p. 31
- Sezione 4:** *la rete distributiva sul territorio piemontese*
“Il Punto 2021” Servizi NON-OIL” p. 43
- Sezione 5:** *combustibili alternativi*
“Confronti in Europa” p. 51
- Sezione 6:** *normativa* p. 57



Premessa

La rete distributiva sul territorio piemontese comprende le seguenti tipologie di impianti:

-  Autostradali
-  Stradali
-  Lacuali

I dati sono espressi nelle seguenti unità di misura:

-  Benzina, litri
-  Gasolio, litri
-  GPL, litri
-  Metano, m3

Fonti:

Dati Benzina, Gasolio, GPL: *Osservatorio Carburanti Regione Piemonte*

Dati Metano: *FEDERMETANO*

Dati erogato Metano: *Gestione fondo bombole metano ENI*

Dati europei: *European Alternative Fuels Observatory*



SEZIONE

1

**La rete distributiva
sul territorio piemontese
“Evoluzione della rete”**

TREND IMPIANTI ATTIVI PER ANNO


(impianti autostradali, stradali, lacuali)

	1980	1989	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2021
AL	505	393	298	264	245	217	215	216	218	224	209	208	215	215
AT	280	214	143	131	126	116	113	112	113	118	118	125	122	118
BI			120	110	107	95	93	94	94	96	94	92	84	80
CN	706	508	379	348	341	312	304	304	318	325	321	329	321	317
NO	412	327	178	175	172	153	148	151	153	163	161	156	155	152
TO	1401	1254	1003	909	869	797	779	772	777	791	739	744	731	712
VCO			69	66	64	63	62	62	64	68	67	68	58	60
VC	449	325	112	104	103	90	87	88	92	93	85	85	84	84
Totale	3753	3021	2302	2107	2027	1843	1801	1799	1829	1878	1794	1807	1770	1738

Le Province di Biella e Verbania sono state istituite nel 1992.

Andamento impianti attivi 1980-2021

(autostradali, stradali, lacuali)



IMPIANTI PER TIPO DI CARBURANTE EROGATO

	Numero impianti	Solo benzina	Benzina Gasolio	Solo GPL	Benzina GPL	Benzina Gasolio GPL	Benzina Gasolio Metano	Tutti i prodotti	Colonnina Elettrica
1998	2307	389	1772	34	112	N.R.	N.R.	0	0
2000	2107	234	1716	46	11	100	N.R.	0	0
2002	2027	170	1661	41	5	121	21	0	0
2004	1843	48	1625	34	2	139	16	0	0
2006	1801	24	1575	33	0	145	24	0	0
2008	1799	20	1598	32	0	149	43	0	0
2010	1829	12	1606	27	0	184	64	0	0
2012	1878	7	1661	32	0	178	68	0	0
2014	1794	10	1466	28	0	214	50	26	0
2016	1807	7	1324	28	0	195	39	27	0
2018	1770	7	1351	21	0	304	41	46	4
2021	1738	7	1311	19	0	309	41	49	15

N.R.: Non Rilevato.

Variazione percentuale su biennio precedente

	Numero impianti	% solo benzina	% Benzina Gasolio	% solo GPL	% Benzina Gasolio GPL	% Solo Metano - Benzina Gasolio Metano
2002	2027	8,39	81,94	2,02	5,97	1,04
2004	1843	2,60	88,17	1,84	7,54	0,87
2006	1801	1,33	87,45	1,83	8,05	1,33
2008	1799	1,11	88,83	1,78	8,28	2,39
2010	1829	0,66	87,81	1,48	10,06	3,50
2012	1878	0,37	88,45	1,70	9,48	3,62
2014	1794	0,56	81,72	1,56	11,93	2,79
2016	1807	0,39	73,27	1,55	10,79	2,16
2018	1770	0,40	76,33	1,19	17,18	2,32
2021	1738	0,40	75,43	1,09	17,78	2,36

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI

	Numero impianti	Self service-pre pay	Self service-post pay	Shop	Bar	Servizi igienici	Servizi igienici disabili	Autolavaggio (car wash, manuale, self service)	Cambio olio	Con officina	Videosorveglianza
1998	2307	726	N.R.	592	162	N.R.	N.R.	707	N.R.	N.R.	N.R.
2000	2107	732	386	592	162	1491	187	707	1221	N.R.	N.R.
2002	2027	776	386	585	161	1472	189	700	1194	344	N.R.
2004	1843	849	395	578	167	1411	199	690	N.R.	N.R.	N.R.
2006	1801	997	411	548	176	1401	N.R.	733	1147	345	N.R.
2008	1799	1063	439	566	187	1420	227	745	1157	343	N.R.
2010	1829	1212	487	585	243	1482	238	778	1205	339	N.R.
2012	1878	1230	474	1099	243	1480	246	786	1259	337	N.R.
2014	1794	N.R.	505	940	295	1466	309	761	1229	286	174
2016	1807	N.R.	430	899	297	1444	310	742	1187	277	190
2018	1770	N.R.	444	895	306	1436	362	727	1169	270	190
2021	1738	1331	550	867	304	1337	312	720	1137	267	190


N.R.: Non Rilevato.

I dati delle colonne del Self service pre pay e post pay sembrerebbero essere sottostimati. Sono in corso verifiche puntuali con i Comuni territorialmente competenti.

Variazione percentuale su biennio precedente

	% Numero impianti	% Shop	% Bar	% Autolavaggio (car wash, manuale, self service)
2000	-8,67	0,00	0,00	0,00
2002	-3,80	-1,18	-0,62	-0,99
2004	-9,08	-1,20	3,73	-1,43
2006	-2,28	-5,19	5,39	6,23
2008	-0,11	3,28	6,25	1,64
2010	1,67	3,36	29,95	4,43
2012	2,68	87,86	0,00	1,03
2014	-4,47	-14,47	21,40	-3,18
2016	0,72	-4,36	0,68	-2,50
2018	-2,05	-0,44	3,03	-2,02
2021	-1,81	-3,13	-0,65	-0,96


SEZIONE 1 - la rete distributiva sul territorio piemontese - evoluzione della rete




NUMERO IMPIANTI ATTIVI E DECADUTI PER PROVINCIA
Decaduti: storico dei dati dal 1994 a Novembre 2021

	AUTOSTRADALI		STRADALI		LACUALI	
	Attivi	Decaduti	Attivi	Decaduti	Attivi	Decaduti
ALESSANDRIA	15	2	200	333	0	0
ASTI	3	0	115	170	0	0
BIELLA	8	0	80	120	0	0
CUNEO	8	0	309	451	0	0
NOVARA	11	0	133	171	8	0
TORINO	23	1	690	747	0	0
VCO	0	0	56	63	4	1
VERCELLI	7	0	77	181	0	0
TOTALE	75	3	1.660	2.236	12	1


Impianti autostradali



Impianti stradali




Impianti lacuali



Sviluppo rete metano 2010-2020


	PV stradali + autostradali	di cui con LNG	di cui con bioCNG
2010	54	0	0
2011	58	0	0
2012	64	0	0
2013	72	0	0
2014	75	2	0
2015	75	2	0
2016	68	2	0
2017	76	2	0
2018	85	4	0
2019	83	8	1
2020	86	10	3



Fonte: Federmetano

Andamento erogato metano autotrazione 2010-2019

	Erogato (Smc)
2010	37.350.000
2011	42.516.060
2012	42.220.683
2013	44.606.554
2014	45.719.242
2015	43.958.769
2016	41.819.321
2017	40.319.078
2018	37.773.766
2019	37.051.914



Fonte: Gestione fondo bombole metano ENI




SEZIONE

2

**La rete distributiva
sul territorio piemontese
“IL Punto 2019
2020 2021”**

DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA 2018


Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	215	75.337	215.940	22.047	313.324
ASTI	122	34.827	87.618	10.116	132.561
BIELLA	84	34.148	56.236	6.769	97.154
CUNEO	321	96.509	235.435	27.499	359.443
NOVARA	155	71.750	147.433	16.673	235.856
TORINO	731	373.038	688.380	149.057	1.210.688
VCO	58	30.832	48.576	3.423	82.831
VERCELLI	84	30.779	71.185	9.567	111.532
TOTALE	1.770	747.220	1.550.804	245.151	2.543.387



Regionale	N° impianti con erogato	Metano
		Erogato
TOTALE	87	37.773.676

DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA 2019


Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	198	72.345	209.400	20.589	302.335
ASTI	115	35.650	88.435	10.339	134.424
BIELLA	74	34.395	55.941	6.726	97.062
CUNEO	305	97.014	233.727	26.733	357.475
NOVARA	142	75.089	147.736	16.409	239.234
TORINO	693	383.452	667.963	153.922	1.205.336
VCO	59	31.590	48.151	3.233	82.975
VERCELLI	79	30.872	68.606	8.902	108.380
TOTALE	1.665	760.408	1.519.959	246.854	2.527.221



Provincia	N° impianti con erogato	Metano
		Erogato
TOTALE	83	37.051.914

DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA 2020 (impianti stradali, autostradali e lacuali)

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	198	54.424	160.861	14.497	229.781
ASTI	112	28.672	72.354	7.451	108.476
BIELLA	74	26.881	44.610	4.906	76.397
CUNEO	304	81.565	192.633	21.083	295.282
NOVARA	144	59.141	115.349	10.869	185.358
TORINO	691	308.040	520.127	114.057	942.224
VCO	58	24.972	35.852	2.362	63.186
VERCELLI	79	24.878	54.537	6.860	86.276
TOTALE	1.660	608.573	1.196.323	182.084	1.986.980



Provincia	N° impianti con erogato	Metano
		Erogato
TOTALE	86	29.146.996

DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA STRADALE 2020

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	Metano	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	183	50.102	141.513	12.507	-	204.122
ASTI	109	27.842	68.272	6.806	-	102.920
BIELLA	74	26.881	44.610	4.906	-	76.397
CUNEO	298	80.716	190.466	20.446	-	291.627
NOVARA	126	57.034	108.406	9.786	-	175.226
TORINO	670	303.013	501.455	111.156	-	915.624
VCO	54	24.528	35.363	2.362	-	62.253
VERCELLI	72	23.283	49.934	6.248	-	79.465
TOTALE	1.586	593.398	1.140.018	174.216	-	1.907.633

DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA AUTOSTRADALI 2020

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	Metano	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	15	4.322	19.348	1.990	-	25.659
ASTI	3	830	4.082	645	-	5.556
CUNEO	6	849	2.167	638	-	3.655
NOVARA	10	1.855	6.888	1.082	-	9.825
TORINO	21	5.027	18.672	2.901	-	26.600
VERCELLI	7	1.595	4.603	613	-	6.811
TOTALE	62	14.479	55.760	7.868	-	78.107


DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA LACUALI 2020

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato
NOVARA	8	252	55	307
VCO	4	444	489	933
TOTALE	12	695	544	1.240

TREND DELL'EROGATO PER PROVINCIA


(I valori sono la somma di Benzina, Gasolio, GPL. Valori divisi per 1.000)

	2018	2019	2020
ALESSANDRIA	313.324	302.335	229.781
ASTI	132.561	134.424	108.476
BIELLA	97.154	97.062	76.397
CUNEO	359.443	357.475	295.282
NOVARA	235.856	239.234	185.358
TORINO	1.210.688	1.205.336	942.224
VCO	82.831	82.975	63.186
VERCELLI	111.532	108.380	86.276
TOTALE	2.543.387	2.527.221	1.986.980




AUTOSTRADALE


BENZINA VERDE



GASOLIO




GPL




STRADALE


BENZINA VERDE



GASOLIO




GPL




LACUALE

BENZINA VERDE




GASOLIO



RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI PER VOLUME DI VENDITA
(Fasce erogato: somma di Benzina, Gasolio, GPL)

	2018	2019	2020
Fasce erogato	%	%	%
a) <100.000	5,16%	5,53%	6,65%
b) 100.000-399.999	18,27%	16,91%	19,21%
c) 400.000-699.999	15,98%	16,65%	20,11%
d) 700.000-999.999	11,89%	12,84%	14,41%
e) 1.000.000-1.499.999	17,66%	16,13%	16,31%
f) 1.500.000-1.999.999	10,01%	10,07%	9,13%
g) 2.000.000-2.499.999	6,64%	7,62%	5,75%
h) 2.500.000-3.499.999	6,79%	6,73%	4,59%
i) 3.500.000-4.999.999	4,08%	3,91%	2,11%
l) 5.000.000+	3,52%	3,60%	1,74%

TREND EROGATO METANO





SEZIONE

3

**La rete distributiva
sul territorio piemontese**

“IL Punto 2021”

(dati aggiornati al 4/11/2021)

IMPIANTI ATTIVI Novembre 2021

	N° impianti attivi
ALESSANDRIA	216
ASTI	117
BIELLA	80
CUNEO	317
NOVARA	152
TORINO	712
VCO	60
VERCELLI	84
TOTALE	1738

IMPIANTI PER COMBINAZIONE DI CARBURANTE EROGATO al 24/11/2021 (impianti attivi - Autostradali, Stradali, Lacuali)

	BENZINA,G ASOLIO	BENZINA,G ASOLIO,GP L	BENZINA,G ASOLIO,ME TANO	BENZINA,G ASOLIO,ME TANO,GPL	SOLO BENZINA	SOLO GASOLIO	SOLO GPL	SOLO METANO
ALESSANDRIA	153	50	5	10		160	4	18
ASTI	90	24	3	6		80	2	12
BIELLA	71	6	1	7	1	40		3
CUNEO	260	63	4	16		191	1	24
NOVARA	115	26	2	12	4	91	6	11
TORINO	563	116	19	47	4	295	21	22
VCO	56	2	2	1	1	39	4	5
VERCELLI	59	24		9		61	1	5
TOTALE	1367	311	36	108	10	957	39	100

AUTOSTRADALE

	BENZINA, GASOLIO	BENZINA, GASOLIO, GPL	BENZINA, GASOLIO, METANO	BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL	TOTALE
ALESSANDRIA	3	11		1	15
ASTI		3			3
CUNEO	4	3		1	8
NOVARA	4	7			11
TORINO	10	9	2	2	23
VERCELLI	2	5			7
TOTALE	23	38	2	4	67


STRADALE

	BENZINA, GASOLIO	BENZINA, GASOLIO, GPL	BENZINA, GASOLIO, METANO	BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL	SOLO BENZINA	SOLO GPL	SOLO METANO	TOTALE
ALESSANDRIA	142	39	5	6		4	3	199
ASTI	88	20	3	3				114
BIELLA	70	6	1	3				80
CUNEO	239	60	4	6				309
NOVARA	104	19	2	4		3	1	133
TORINO	532	106	17	21	2	10	1	689
VCO	50	2	2			2		56
VERCELLI	56	19		2				77
TOTALE	1281	271	34	45	2	19	5	1657

LACUALE

	BENZINA, GASOLIO	SOLO BENZINA	TOTALE
NOVARA	4	4	8
VCO	3	1	4
TOTALE	7	5	12


Mappa dei distributori di metano liquefatto LNG e biometano liquefatto bioLNG



Mappa tratta da FEDERMETANO
(<https://www.federmetano.it/distributori-metano/distributori-metano-liquido-Ing/>)

-  Distributori metano liquido LNG stradali - aperti al pubblico
-  Distributori metano liquido BioLNG stradali - aperti al pubblico
-  Distributori metano liquido LNG - in progetto


Mappa dei distributori di biometano compresso bioCNG al 4/11/2021



Mappa tratta da FEDERMETANO
(<https://www.federmetano.it/distributori-metano/distributori-biometano-per-autotrazione/>)

 Distributori biometano compresso BioCNG - aperti al pubblico

Mappa dei distributori di metano CNG al 4/11/2021




Mappa tratta da MISE (<https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/ricerca>)

**IMPIANTI CARBURANTI CON COLONNINE ELETTRICHE
al 05/11/2021**

	N° impianti	Di cui in costruzione
ALESSANDRIA	3	0
ASTI	1	0
BIELLA	0	0
CUNEO	0	0
NOVARA	3	2
TORINO	7	6
VCO	0	0
VERCELLI	1	1
TOTALE	15	9

NUMERO COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI STRADALI ATTIVI PER PROVINCIA al 24/11/2021

Provincia	Numero Comuni	Numero Comuni sprovvisti di impianti stradali attivi	% COMUNI SPROVVISTI
ALESSANDRIA	187	126	67,38%
ASTI	118	73	61,86%
BIELLA	74	44	59,46%
CUNEO	247	118	47,77%
NOVARA	87	43	49,43%
TORINO	312	131	41,99%
VCO	74	52	70,27%
VERCELLI	82	54	65,85%
TOTALE	1.181	641	54,28%



**NUMERO IMPIANTI DELLE PRINCIPALI BANDIERE
a Novembre 2021**

AGIP	45	14	7	52	27	100	10	16	271
AMOCO						1			1
ANONIMO				1					1
API	6	2	3	9	2	46		1	69
AUCHAN				1		1			2
BIANCO								1	1
CENTRO CALOR	1			1					2
COMBIGAS		1							1
CONAD						1			1
DIS-CAR						1			1
E.G.ITALIA	2								2
ELF						1			1
ENERCOOP			1	1		1		1	4
ENI	4	1		4	2	55		2	68
ESSO	16	14	11	17	16	77	8	5	164
EUROPAM				1					1
FINA	7	3	1	4	6	30	3	3	57
IES		2		5		3	1		11
IP	27	14	8	48	5	38	4	11	155
KEROPETROL SP	2	1				1			4
KEROTRIS S.R.L.	2					2	1		5
LUDOIL						1			1
MOBIL						1			1
MONTESHELL	1					8			9
NESSUNA						1			1
OIL ITALIA						1			1
POMPE BIANCHE	23	15	8	34	10	47	4	7	148
Q8	18	11	11	10	19	60	5	6	141
QUI24						1			1
RATTI	3								3
REPSOL			1	1	1	18		1	22
RETITALIA	1								1
SHELL	9	6	4	16	4	18	3	2	62
SOCO GAS				7		1			9
TAMOIL	20	17	12	16	15	76	7	8	172
TEXACO	1								1
TOTALERG	14	11	9	69	19	93	9	9	233
VEGA					2				2
	14	5	4	20	24	28	5	11	111
TOTALE	216	117	80	317	152	712	60	84	1.738

**IMPIANTI CON AUTOLAVAGGIO PER PROVINCIA E TIPO STRADA
al 30/11/2021 - esclusi impianti privati**

ALESSANDRIA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	15			14	1	
COMUNALE	88	15	15	43	12	3
NON RILEVATO	4				4	
PROVINCIALE	51	8	3	22	14	4
STATALE	57	13	8	25	7	4
TOTALE	215	36	26	104	38	11

ASTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	3			3		
COMUNALE	49	15	14	18	1	1
PROVINCIALE	36	6	3	17	6	4
STATALE	30	8	1	19		2
TOTALE	118	29	18	57	7	7

BIELLA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
COMUNALE	40	10	6	21	1	2
NON RILEVATO	1			1		
PROVINCIALE	19	4	4	6	4	1
REGIONALE	1				1	
STATALE	19	5	2	9	1	2
TOTALE	80	19	12	37	7	5

SEZIONE 3 - la rete distributiva sul territorio piemontese - "IL Punto 2021"

CUNEO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	8			8		
COMUNALE	98	20	8	57	9	4
PROVINCIALE	111	34	14	46	6	14
REGIONALE	10	2	3	3	1	1
STATALE	90	31	7	39	4	6
TOTALE	317	87	32	153	20	25

NOVARA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	5			5		
COMUNALE	59	14	9	26	4	8
NON RILEVATO	8			3	5	
PROVINCIALE	25	7	1	11	5	1
REGIONALE	1			1		
STATALE	47	9	6	25	4	3
TANGENZIALE	7	1	1	3	2	
TOTALE	152	31	17	74	20	12

TORINO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	13			13		
COMUNALE	347	90	23	196	20	18
PROVINCIALE	213	61	19	88	13	22
RACCORDO	1			1		
REGIONALE	6	2		4		1
STATALE	123	46	11	52	5	10
TANGENZIALE	9			8	1	
TOTALE	712	199	53	362	39	51

SEZIONE 3 - la rete distributiva sul territorio piemontese - "IL Punto 2021"

VCO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO
COMUNALE	18	2	3	14	
NON RILEVATO	4	1			3
PROVINCIALE	8	3	1	2	2
RACCORDO	1			1	
REGIONALE	1				1
STATALE	28	3	1	23	1
TOTALE	60	9	5	40	4

VERCELLI

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	7			6	1	
COMUNALE	38	12	6	13	1	2
PROVINCIALE	20	3	2	8	4	3
REGIONALE	1			1		
STATALE	18	7	1	9	1	
TOTALE	84	22	9	37	7	5

SEZIONE

4

**La rete distributiva
sul territorio piemontese
“IL Punto 2021”
Servizi NON-OIL**

IMPIANTI PER TIPO SERVIZIO RAGGRUPPATI PER PROVINCIA E TIPO STRADA al 30/11/2021 (esclusi i PRIVATI)
ALESSANDRIA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	15	2	14		1		1	14	1	13
COMUNALE	88	14	66	11	9	3	3	79	17	49
NON RILEVATO	4		1					1		
PROVINCIALE	51	12	31	12	3	3	2	36	9	21
STATALE	57	18	45	6	7	7	7	45	17	29
TOTALE	215	46	157	29	20	13	13	175	44	112

NON PRESENTI IN ALESSANDRIA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	15	13			13	14			13	1
COMUNALE	88	70	18	8	75	81	14	5	67	35
NON RILEVATO	4	1			1	1			1	1
PROVINCIALE	51	34	15	4	43	42	12	10	37	25
STATALE	57	35	8	4	46	46	6	8	36	24
TOTALE	215	153	41	16	178	184	32	23	154	86

ASTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	3	1	3					3		2
COMUNALE	49	2	39	4	6	2	1	40	3	33
PROVINCIALE	36	6	22	4	4	2	2	27	5	23
STATALE	30	8	19	5	4	4	3	26	8	21
TOTALE	118	17	83	13	14	8	6	96	16	79

NON PRESENTI IN ASTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	3	2			3	3			3	1
COMUNALE	49	46	9	2	42	46	8	8	45	15
PROVINCIALE	36	26	9	3	27	30	9	5	26	9
STATALE	30	22	11		25	25	1	4	22	9
TOTALE	118	96	29	5	97	104	18	17	96	34

BIELLA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	40	3	22	3	11	3	34	5	20
NON RILEVATO	1						1		1
PROVINCIALE	19	4	10	3	5	1	15	5	6
REGIONALE	1								
STATALE	19	2	9	2	3	1	18	2	7
TOTALE	80	9	41	8	19	5	68	12	34

NON PRESENTI IN BIELLA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	40	35	16		27	35	3	4	33	18
NON RILEVATO	1	1	1		1	1			1	
PROVINCIALE	19	13	6		12	15	2	3	12	11
REGIONALE	1									
STATALE	19	17	10	1	16	18	3	1	17	12
TOTALE	80	66	33	1	56	69	8	8	63	41

CUNEO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	8	2	8					8	1	6
COMUNALE	98	19	61	6	11	5	2	80	10	42
PROVINCIALE	111	39	67	16	10	7	8	88	26	56
REGIONALE	10	3	3	2	1		1	8	3	4
STATALE	90	20	65	4	11	12	4	77	17	33
TOTALE	317	83	204	28	33	24	15	261	57	141

NON PRESENTI IN CUNEO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	8	6			8	8			7	2
COMUNALE	98	73	31	10	81	86	17	12	82	49
PROVINCIALE	111	65	37	12	93	97	21	16	78	48
REGIONALE	10	6	5	4	7	8	4		5	4
STATALE	90	66	21	5	75	74	4	9	70	53
TOTALE	317	216	94	31	264	273	46	37	242	156

SEZIONE 4 - la rete distributiva sul territorio piemontese - "IL Punto 2021" - Servizi NON-OIL

NOVARA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	5	3	5					5		3
COMUNALE	59	8	36	8	9	2	1	50	10	25
NON RILEVATO	8		1					1		1
PROVINCIALE	25	3	17	4	2	1	2	21	6	11
REGIONALE	1		1					1		
STATALE	47	5	27	7	8	2	1	41	12	22
TANGENZIALE	7	3	3	1	1	1		5	4	2
TOTALE	152	22	90	20	20	6	4	124	32	64

NON PRESENTI IN NOVARA

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	5	2			5	5			5	2
COMUNALE	59	47	19	3	46	53	5	5	45	30
NON RILEVATO	8	2	2		2	2		1	2	1
PROVINCIALE	25	18	4		19	20	3		15	10
REGIONALE	1	1			1	1	1		1	1
STATALE	47	39	17	2	36	42	2	3	32	22
TANGENZIALE	7	2	1		3	4	1		1	2
TOTALE	152	111	43	5	112	127	12	9	101	68

TORINO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	13	7	13		1	1	2	13	4	10
COMUNALE	347	26	233	43	61	24	4	261	58	175
PROVINCIALE	213	47	130	26	47	19	8	169	41	109
RACCORDO	1		1			1		1	1	
REGIONALE	6	4	5	2	1		1	5	3	2
STATALE	123	26	82	13	29	13	6	103	27	57
TANGENZIALE	9	4	8			4		8	5	3
TOTALE	712	114	472	84	139	62	21	560	139	356

NON PRESENTI IN TORINO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	13	6			12	12			9	3
COMUNALE	347	307	100	33	272	309	51	73	276	158
PROVINCIALE	213	152	70	21	151	179	31	29	157	89
RACCORDO	1	1			1					1
REGIONALE	6	2	1		5	6		1	3	4
STATALE	123	94	36	15	88	105	15	15	91	61
TANGENZIALE	9	4			8	4			3	5
TOTALE	712	566	207	69	537	615	97	118	539	321

SEZIONE 4 - la rete distributiva sul territorio piemontese - "IL Punto 2021" - Servizi NON-OIL

VCO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	18		11	4	2	16		10
NON RILEVATO	4		1			1		1
PROVINCIALE	8		3	2		7		6
RACCORDO	1					1		1
REGIONALE	1	1	1			1		1
STATALE	28	4	19	7	4	24	3	12
TOTALE	60	5	35	13	6	50	3	31

NON PRESENTI IN VCO

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	18	18	7	1	14	16	2	2	18	8
NON RILEVATO	4	1			1	1			1	
PROVINCIALE	8	7	4		5	7	1		7	1
RACCORDO	1	1	1		1	1			1	
REGIONALE	1				1	1			1	
STATALE	28	24	9	1	21	24	2	4	25	16
TOTALE	60	51	21	2	43	50	5	6	53	25

VERCELLI


TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	7		6					6		6
COMUNALE	38	1	22	2	7	1	1	37	2	20
PROVINCIALE	20	4	10	5	2		1	15	4	9
REGIONALE	1	1	1					1		
STATALE	18	2	16	1		1	1	18	3	15
TOTALE	84	8	55	8	9	2	3	77	9	50

NON PRESENTI IN VERCELLI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	7	7			6	6			6	
COMUNALE	38	36	15	2	30	36	5		35	17
PROVINCIALE	20	13	7	1	15	17	5	1	13	8
REGIONALE	1				1	1			1	1
STATALE	18	16	2	1	18	17	1		15	3
TOTALE	84	72	24	4	70	77	11	1	70	29

**PERSONALE ADDETTO PER PROVINCIA (esclusi impianti PRIVATI)
al 10/11/2021**

Provincia	Numero Impianti	Num Personale Addetto	Addetti per impianto
ALESSANDRIA	221	373	1,69
ASTI	113	185	1,64
BIELLA	93	148	1,59
CUNEO	318	538	1,69
NOVARA	153	272	1,78
TORINO	776	1446	1,86
VCO	64	118	1,84
VERCELLI	92	153	1,66
TOTALE	1.830	3233	1,77



CONSISTENZA PARCO AUTOVETTURE SECONDO L'ALIMENTAZIONE


Altre	64
Benzina	1.417.312
Benzina e GPL	272.450
Benzina E Metano	34.011
Elettricità	3.886
Gasolio	1.140.736
Ibrido Benzina	44.519
Ibrido Gasolio	2.634
Non Definito	75
TOTALE	2.915.687

CONSISTENZA PARCO AUTOCARRI MERCI SECONDO L'ALIMENTAZIONE

Altre	6
Benzina	15.303
Benzina e GPL	5.363
Benzina E Metano	5.860
Elettricità	326
Gasolio	291.085
Ibrido Benzina	147
Ibrido Gasolio	300
Non Definito	8
TOTALE	318.398

Fonte: ACI Studi e ricerche

<https://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/annuario-statistico/annuario-statistico-2021.html>



SEZIONE


5

**Combustibili alternativi
“Confronti in Europa”**

TOTAL NUMBER AF INFRASTRUCTURE (2020)

Country: Italy

Total number of AF infrastructure per type of fuel



Source: Data gathered by the European Alternative Fuels Observatory, commissioned by contract by the European Commission.
--DG Mobility and Transport--

Source data: Total number AF infrastructure (2020)


year	Electricity	H2	LPG	Natural Gas	Total
2008	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2009	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2010	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2011	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2012	1,351 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	1351 ints
2013	1,356 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	1356 ints
2014	1,363 recharging points	0 refuelling points	3,600 refuelling points	0 refuelling points	4963 ints
2015	1,749 recharging points	0 refuelling points	3,767 refuelling points	1,113 refuelling points	6629 ints
2016	2,064 recharging points	1 refuelling points	3,913 refuelling points	1,176 refuelling points	7154 ints
2017	2,817 recharging points	3 refuelling points	3,979 refuelling points	1,189 refuelling points	7988 ints
2018	3,433 recharging points	3 refuelling points	4,120 refuelling points	1,239 refuelling points	8795 ints
2019	9,176 recharging points	3 refuelling points	4,903 refuelling points	1,378 refuelling points	15460 ints
2020	13,381 recharging points	1 refuelling points	5,021 refuelling points	1,476 refuelling points	19879 ints



TOTAL NUMBER AF INFRASTRUCTURE (2020)

Country: France

Total number of AF infrastructure per type of fuel



Source: Data gathered by the European Alternative Fuels Observatory, commissioned by contract by the European Commission.
--DG Mobility and Transport--


Source data: Total number AF infrastructure (2020)

year	Electricity	H2	LPG	Natural Gas	Total
2008	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2009	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2010	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2011	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2012	809 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	809 ints
2013	1,802 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	1802 ints
2014	1,834 recharging points	0 refuelling points	1,750 refuelling points	0 refuelling points	3584 ints
2015	10,408 recharging points	0 refuelling points	1,750 refuelling points	46 refuelling points	12204 ints
2016	14,625 recharging points	3 refuelling points	1,670 refuelling points	52 refuelling points	16350 ints
2017	21,578 recharging points	3 refuelling points	1,610 refuelling points	69 refuelling points	23260 ints
2018	24,282 recharging points	3 refuelling points	1,600 refuelling points	81 refuelling points	25966 ints
2019	26,314 recharging points	14 refuelling points	2,219 refuelling points	139 refuelling points	28686 ints
2020	28,951 recharging points	16 refuelling points	2,210 refuelling points	175 refuelling points	31352 ints

TOTAL NUMBER AF INFRASTRUCTURE (2020)

Country: Germany

Total number of AF infrastructure per type of fuel



Source: Data gathered by the European Alternative Fuels Observatory, commissioned by contract by the European Commission.
--DG Mobility and Transport--

Source data: Total number AF infrastructure (2020)


year	Electricity	H2	LPG	Natural Gas	Total
2008	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2009	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2010	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2011	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2012	1,518 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	1518 ints
2013	2,447 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	2447 ints
2014	2,923 recharging points	0 refuelling points	6,850 refuelling points	0 refuelling points	9773 ints
2015	5,371 recharging points	0 refuelling points	7,000 refuelling points	913 refuelling points	13284 ints
2016	15,479 recharging points	11 refuelling points	7,034 refuelling points	885 refuelling points	23409 ints
2017	24,703 recharging points	13 refuelling points	7,100 refuelling points	878 refuelling points	32694 ints
2018	26,464 recharging points	13 refuelling points	7,100 refuelling points	863 refuelling points	34440 ints
2019	39,291 recharging points	76 refuelling points	7,102 refuelling points	876 refuelling points	47345 ints
2020	44,669 recharging points	88 refuelling points	6,767 refuelling points	876 refuelling points	52400 ints



TOTAL NUMBER AF INFRASTRUCTURE (2020)

Country: Spain

Total number of AF infrastructure per type of fuel



Source: Data gathered by the European Alternative Fuels Observatory, commissioned by contract by the European Commission.
--DG Mobility and Transport--


Source data: Total number AF infrastructure (2020)

year	Electricity	H2	LPG	Natural Gas	Total
2008	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2009	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2010	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2011	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2012	406 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	406 ints
2013	891 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	891 ints
2014	918 recharging points	0 refuelling points	717 refuelling points	0 refuelling points	1635 ints
2015	1,562 recharging points	0 refuelling points	807 refuelling points	57 refuelling points	2426 ints
2016	3,544 recharging points	3 refuelling points	1,000 refuelling points	50 refuelling points	4597 ints
2017	4,908 recharging points	3 refuelling points	1,050 refuelling points	57 refuelling points	6018 ints
2018	5,028 recharging points	3 refuelling points	1,100 refuelling points	78 refuelling points	6209 ints
2019	5,503 recharging points	5 refuelling points	1,100 refuelling points	132 refuelling points	6740 ints
2020	8,173 recharging points	3 refuelling points	804 refuelling points	155 refuelling points	9135 ints

TOTAL NUMBER AF INFRASTRUCTURE (2020)

Country: Norway

Total number of AF infrastructure per type of fuel



Source: Data gathered by the European Alternative Fuels Observatory, commissioned by contract by the European Commission.
--DG Mobility and Transport--

Source data: Total number AF infrastructure (2020)

year	Electricity	H2	LPG	Natural Gas	Total
2008	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2009	0 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 ints
2010	2,801 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	2801 ints
2011	3,123 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	3123 ints
2012	3,746 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	3746 ints
2013	4,655 recharging points	0 refuelling points	0 refuelling points	0 refuelling points	4655 ints
2014	5,434 recharging points	0 refuelling points	100 refuelling points	0 refuelling points	5534 ints
2015	5,883 recharging points	0 refuelling points	20 refuelling points	7 refuelling points	5910 ints
2016	8,092 recharging points	4 refuelling points	99 refuelling points	7 refuelling points	8202 ints
2017	10,285 recharging points	4 refuelling points	99 refuelling points	13 refuelling points	10401 ints
2018	12,047 recharging points	4 refuelling points	94 refuelling points	19 refuelling points	12164 ints
2019	13,763 recharging points	5 refuelling points	92 refuelling points	29 refuelling points	13889 ints
2020	18,719 recharging points	3 refuelling points	92 refuelling points	34 refuelling points	18848 ints

Fonte European Alternative Fuels Observatory

<https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary>

SEZIONE

6

Normativa

Legge regionale n. 14 del 31 maggio 2004
“Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l’efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l’incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all’utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2.

(Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

- a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un’articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
- b) definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;
- d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;
- e) determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;
- g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;
- h) definisce l’articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- i) stabilisce le sospensioni facoltative dell’attività degli impianti;
- l) individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- m) individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;
- n) stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;
- o) individua gli eventuali altri criteri e parametri.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. La Regione concede contributi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l’ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Si intende per “rete” l’insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.
2. Si intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzine;
 - b) gasolio;
 - c) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - d) metano;
 - e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo (CUNA);
 - f) idrogeno.
3. Si intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.
4. Si intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso unitario, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.
5. Si intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’ articolo 2359 del codice civile [1]

Art. 4.

(Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’ articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l’esercizio dell’impianto.

Art. 5.

(Sospensione obbligatoria dell’attività)

1. Il Sindaco dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il Sindaco può ordinare la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

Art. 6.

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).
2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.
3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.
4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:
 - a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e con la chiusura immediata dell'impianto;
 - b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;
 - c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 8.

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

Art. 9.

(Vigilanza)

1. L'applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l'impianto.

Art. 10.

(Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 117, comma 8, della Costituzione , può essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

Art. 12.

(Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

- a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;
- b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
- c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
- d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, tramite l'istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare dall'articolo 13.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

- a) concessione di garanzie sui prestiti;
- b) bonus fiscale;
- c) contributi in conto capitale e in conto interessi;
- d) finanziamenti agevolati;
- e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:

- a) la tipologia del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
- c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;
- d) la forma dell'aiuto concedibile, scelta tra quelle indicate al comma 3;
- e) l'intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
- f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
- g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 460.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti Commercio Aree Pubbliche - Titolo I - Spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti" pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti" pari ad euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato - Tutela del consumatore Mercati - Titolo II - Spese d'investimento) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali", pari ad euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative" pari a euro 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede riducendo rispettivamente di euro 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

4. Ai medesimi oneri per l'anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
- b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione");
- c) il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ").

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999 e della l.r. 15/2001.
2. L'autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

Note:

[1] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 9 del 2007.

REGIONE PIEMONTE BU2 11/01/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 40-6232

L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009.

A relazione dell'Assessore DE SANTIS:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea con la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI-Directive alternative fuel initiative) hanno sancito per gli Stati membri un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva identifica, attualmente, come principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL), definendoli combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del comparto dei trasporti.

La Direttiva ha stabilito i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

La Direttiva è stata recepita con il d.lgs 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che ha stabilito nello specifico all'articolo 18 delle misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Le suddette misure coinvolgono le Regioni aventi competenza esclusiva in materia di commercio. Invero al comma 1 del citato articolo 18 è stabilito che le Regioni prevedono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale, l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service e ai commi 3 e 4 è stabilito che le Regioni prevedono l'obbligo, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti al 31/12/2015 e al 31/12/2017, di presentare rispettivamente entro il 31/12/2018 e il 31/12/2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, che dovranno essere

realizzati nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione.

Le Regioni, al fine di applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale le disposizioni introdotte dal citato d.lgs n. 257/2016 riguardo alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, hanno congiuntamente predisposto le Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, sulla base delle quali ciascuna delle Regioni adeguerà, ove necessario, le proprie disposizioni di settore adottando i rispettivi provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del d.lgs. 257/2016 (ovvero 13 gennaio 2018), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti" in particolare l'articolo 1, comma 1 nella parte in cui dispone che la Regione Piemonte favorisce la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale e l'articolo 2, comma 1 con cui stabilisce che la Giunta regionale, sentite le rappresentanza degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria, definisce gli indirizzi generali e le funzioni.

Vista la D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 integrata dalla D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative dell'articolo 2 della l.r. n. 14 del 31/05/2004, in particolare l'art. 2, (Tipologia nuovi impianti) che prevede, tra gli altri, al comma 4 l'obbligo per i nuovi impianti di dotarsi anche di almeno uno tra i prodotti GPL e metano entro un termine transitorio di tre anni prorogati con D.G.R. n. 21-2138 del 06/06/2011 al 31/12/2014 e con D.G.R. n. 11-905 del 19/01/2015 al 31/12/2017.

Viste le misure introdotte dall'articolo 18 del d.lgs 257 del 2016 che comportano degli obblighi specifici nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nonché di ristrutturazione totale degli impianti, recepito in data 6 aprile 2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il documento delle citate Linee guida allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ritenuto opportuno approvare l'Allegato B recante le disposizioni attuative nella Regione Piemonte delle Linee guida di recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 che sostituisce l'Allegato A della D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008, al fine di applicare le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale, interamente condiviso con le Associazioni rappresentative degli interessi di categoria, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. 35-9132 del 07/07/2008 e il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009.

Ritenuto di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004 e il relativo Allegato B.

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2017.

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2017.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di recepire le "Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", al fine di adeguare le vigenti disposizioni di settore, per quanto compatibili, alla normativa nazionale;

- di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai bacini di utenza regionali, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale;

- di stabilire la decorrenza al 13 gennaio 2018 dell'efficacia degli Allegati B e C, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conseguente revoca dalla suddetta data delle DD.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, n. 35-9132 del 07/07/2008 e n. 46-12577 del 16/11/2009;

- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



17/35/CR8d/C11

**LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DELL'ARTICOLO 18 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 DEL 16 DICEMBRE 2016 RECANTE
"DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22/10/2014, SULLA
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI
ALTERNATIVI"**

Efficacia della norma e ruolo delle Regioni

Le presenti linee guida sono finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.lgs. 257/2016.

L'articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all'emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.

Nelle more dell'adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l'applicazione immediata del solo comma 7 dell'art. 18.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 257/2016.

Ristrutturazione Totale

Si concorda che per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel

riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.

Aree svantaggiate

Comma 1

L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs 257/2016.

Si individuano a titolo esemplificativo alcuni parametri comuni di riferimento per l'individuazione delle aree svantaggiate quali: carenza del servizio sul territorio, valutazioni altimetriche, dimensione demografica comunale.

Presupposti obbligo di GPL

Comma 1, ultimo periodo

Le Regioni e le Province autonome devono prevedere l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nel caso in cui contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all'allegato-D del D.lgs 257/2016.

Sviluppo modalità self service

Comma 2

E' previsto di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC attraverso la predisposizione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 257/2016, di un apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MISE, che andrà ad aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e le Province autonome e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti stradali già esistenti

Comma 3

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Comma 4

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 (comma 11) e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti autostradali già esistenti

Comma 5

Nell'ambito degli impianti autostradali i concessionari hanno l'obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l'intera rete autostradale.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sono fatte salve le disposizioni regionali e l'accordo sulla metanizzazione della rete autostradale sottoscritto dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati.

Incompatibilità tecniche

Comma 6

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- *per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016);*
- *per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;*
- *per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.*

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Le singole Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto delle proprie competenze, fissare delle preferenze per uno dei due prodotti (GNC o GNL) ove entrambi realizzabili.

Apertura di nuovi impianti di distribuzione ad uso pubblico con erogazione di mono prodotto

Comma 7

Il D.lgs 257/2016 consente l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, **nonché** di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

Le Regioni e le Province autonome, per coerenza con la norma nazionale, adeguano, **ove necessario**, le proprie disposizioni regionali di settore consentendo la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione mono prodotto nelle forme previste dal D.lgs 257/2016.

Ampliamento eliminazione delle penali di supero capacità giornaliera

Comma 8

L'autorità preposta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016, adotta misure finalizzate alla eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all'anno.

L'eliminazione della penale nelle forme previste nel citato decreto legislativo, è da considerarsi come franchigia aggiuntiva rispetto alle flessibilità già previste per la riconsegna del gas ai punti di riconsegna delle stazioni di servizio.

La materia è in ogni caso di competenza del Regolatore che è un soggetto indipendente.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo specifico punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Modalità alternative da parte del titolare dell'impianto di assolvere all'obbligo della diffusione dei combustibili alternativi

Comma 12

Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 3 e 4, le regioni interessate possono prevedere la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.

In questo caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale (ove presente).

Le Regioni e le Province autonome interessate possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l'obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell'impianto di distribuzione che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016.

Sistema sanzionatorio

Posta l'assenza di disposizioni sanzionatorie nel D.Lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

Competenze regionali

Le linee guida sono suscettibili di eventuali variazioni ed integrazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, con riferimento alle peculiarità di ogni singola regione e Province autonome.

Roma, 6 aprile 2017



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

ALLEGATO B

L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO I DEFINIZIONI

Art. 1 (Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:
 - a) impianti generici;
 - b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore o un misuratore;
 - c) una pistola o una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni che lo connettono.

3. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4. Si intende per punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw.

5. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

6. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

7. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio delle Dogane o dagli interessati per quanto riguarda il metano.

CAPO II
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 2
(Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 19 e prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.
2. Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service.
3. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate di cui all'art. 25.
4. E' previsto l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nelle aree omogenee regionali A, B e C nel caso in cui contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste all'art. 11 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui alla Tabella III, Sezione D, allegato III del D.lgs 257/2016.
5. E' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.
6. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.
7. Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.
8. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate all'art. 25, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 15. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

Art. 3
(Ristrutturazione totale)

1. Per “ristrutturazione totale dell’impianto di carburanti” si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. A questo proposito, dovrà essere posto l’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo comma.

Art. 4
(Impianti stradali già esistenti)

1. E’ previsto l’obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
2. E’ previsto l’obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Il MISE acquisisce i dati riferiti all’erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all’obbligo e procedere agli atti conseguenti.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 1 e 2 è prevista la possibilità che l’obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti. In tal caso il titolare dell’impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica almeno veloce un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di provincia o città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

Art. 5
(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) variazione del numero di colonnine;
- c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6
(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

Art. 7
(Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.

2. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.

3. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 8
(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- b) le modifiche intervenute sugli impianti;
- c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- a) le attività integrative presenti sugli impianti;
- b) il cambio di bandiera degli impianti;
- c) il cambio di gestione degli impianti;
- d) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

3. Il gestore deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.

CAPO III
CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 9
(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, anche in forma associata, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.

3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente art. 5 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 10
(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:

- a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
- d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

- a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con la data della sua notifica;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.

4. In caso di inerzia del Comune, su circostanziata segnalazione delle Associazioni di Categoria o dei Consumatori, la Giunta Regionale, previa contestazione dell'inadempienza ed acquisite le eventuali contro deduzioni, nomina un Commissario affinché proceda alle opportune verifiche ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione. Le spese sono a carico del Comune inadempiente.

5. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

Art. 11
(Impossibilità tecniche)

1. L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- a) per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016);
- b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2 Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3 Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Trattasi dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

4 La verifica della sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

5 La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

6 La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

7 La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

8 La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

CAPO IV
BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 12
(Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
 - a) carburante erogato;
 - b) veicoli circolanti;
 - c) numero di abitanti;
 - d) numero di punti vendita esistenti.

2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo art. 13:
 - a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
 - b) zone B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
 - c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
 - d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).

3. L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'Allegato C.

Art. 13
(Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
 - a) zone A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti;
 - b) zone B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;
 - c) zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
 - d) zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 14

(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A).

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444).

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 15

(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. Per i fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.

2. Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.

3. Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente "0,05" di cui all'art. 25, comma 3, dell'allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, così come modificato dall'allegato A della D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414.

4. Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.

5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite all'art. 25, non sono richieste le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada.

Art. 16

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate

dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 17

(Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO V ORARI

Art. 18

(Principi generali)

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 19

(Orari di apertura)

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.

3. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
4. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.
5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
6. L'Amministrazione comunale, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
7. Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto.
8. In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l'orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21.
9. L'attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura così come determinato ai sensi del presente articolo.
10. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
11. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 20
(Esenzioni)

1. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 25. 3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 21
(Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.
2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

Art. 22
(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 23
(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 24
(Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, e' autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

CAPO VI
AREE CARENTI DI SERVIZIO

Art. 25
(Aree territorialmente svantaggiate)

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/2004, che, ai fini del presente provvedimento sono quelle individuate all'art. 12, comma 2, lett. d), elencate nell'Allegato C, è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 8, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service prepagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO VII
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI
E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 26
(Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.
2. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 27
(Revoche)

1. Le DD.G.R. n. 57-14407/2004, n. 35-9132/2008 e n. 46-12577/2009 sono revocate con decorrenza 13 gennaio 2018.

ALLEGATO C

Bacini di utenza : elenco comuni	
Zona Omogenea	Denominazione (numero comuni)
A	TO C (126)
A	TO P (82)
A	NO C (42)
A	NO P (37)
A	VB M (76)
B	VC M (30)
B	NO M (9)
B	CN P (48)
B	AT C (115)
B	AL P (47)

Elenco Comuni

AGLIE: ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALMESE, ALPIGNANO, ANDEZENO, ARIGNANO, AVIGLIANA, AZEGLIO, BAIRÒ, BALANGERO, BALDISSERO TORINESE, BANCHETTE, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOLLENGO, BORGOFRANCO D'IVREA, BORGOMASINO, BRICHERASIO, BUROLO, BRUNO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CANDIA CANAVESE, CANTALUPA, CARAVINO, CASALBORZONE, CASCINETTE D'IVREA, CASTAGNATE PO, CASTELLAMONTE, CASTIGLIONE TORINESE, CAVAGNOLO, CHIAVERANO, CINZANO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, CUMIANA, CUGNANE, DRUENTO, FIANO, FIORANO CANAVESE, FRONT, FROSSASCO, GASSINO TORINESE, GIOVETTO, GROSSO, IVREA, LA CASSA, LANZO TORINESE, LAURIANO, LESSOLO, LEVONE, LUIGNANO, LUZERNA, MAGLIANA, MARENTO, MATHI, MERCENASCO, MOMBELLO DI TORINO, MONTALDO TORINESE, MONTALENGHE, MONTALTO DORA, MONTEU DA PO, MORONDO TORINESE, NOLE, ORIO CANAVESE, PALAZZO CANAVESE, PARELLA, PAVONE CANAVESE, PECCO, PECETTO TORINESE, PEROSA CANAVESE, PERTUSO, PINEROLO, PINO TORINESE, PIÖSSASSO, PIVERONE, PRASCORSANO, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, REANO, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, RIVOLI, ROBASSOMERO, ROCCA CANAVESE, ROLETTO, ROSTA, SALERANO CANAVESE, SAMONE, SAN COLOMBO BELMONTE, SANGANO, SAN GILLO, SAN MARTINO CANAVESE, SAN MAURO TORINESE, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO DA PO, SAN SECONDO DI PINEROLO, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SCARIMAGNO, SIOIZZE, SETTIMO ROTTOLO, STRAMBINELLO, TORRE CANAVESE, TRANA, VALLO TORINESE, VALPERGA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VERRUA SAVOIA, VALFRE' VEDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLARBIASSE, VILLAR DORA, VISTRORIO

ARASCA, BEINASCIO, BORGARO TORINESE, BOSCONERO, BRANDIZZO, BURIASCO, BUSANO, CALUSO, CAMBIANO, CAMPIGNONE-FENILE, CANDIOLÒ, CARMIGNOLA, CASELLE TORINESE, CASTAGNOLE PIEMONTE, CAVOUR, CERCENASCO, CHERI, CHIVASSO, CICONI, CIRE', COLLENGO, FAVRIA, FELETTO, FOGLIZZO, GARZIGLIANA, GRUGLIASCO, ISOLABELLA, LA LOGGIA, LENI, LOMBARDORE, LOMBRASCO, LUSIGLIE', MACELLO, MAZZE', MONCALIERI, MONTANARO, NICHELINO, NONE, OGLIANICO, ORBASSANO, OSASCO, OSAGO, OZEGNA, PANCALIERI, PIANEZZA, PIOBES TORINESE, PISCINA, POIRINO, PRALORNO, RIVALTA DI TORINO, RIVA PRESSO CHERI, RIVAROLO CANAVESE, ROMANO CANAVESE, RONDISSENO, SALASSA, SAN BENEIGNO CANAVESE, SAN CARLO CANAVESE, SAN FRANCESCO AL CAMPO, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MAURIZIO CANAVESE, SAN PONSÒ, SANTENA, SCALENGHE, SETTIMO TORINESE, STRAMBINO, TORINO, TORRAZZA PIEMONTE, TROFARELLO, VENARIA REALE, VEROLENGO, VESTIGNE', VIGONE, VILAFRANCA PIEMONTE, VILLASTELLONE, VINOVO, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VOLPIANO, VOLVERA

AGRATE CONTURBIA, ARONA, BOCCA, BOGGNO, BOLZANO NOVARESE, BORGOMANERO, BORGO TICINO, BRIGA NOVARESE, CASTELLETTO SOPRA TICINO, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLURIO, COLAZZA, COMIGNAGO, CUREGGIO, DIVIGNANO, DORMELLETTO, FARA NOVARESE, FONTANETTO D'AGOGNA, GARGALLO, GATTICO, GHEMME, GOZZANO, GRIGNASCO, INVORIO, LESA, MANTOVANO, MARANO TICINO, MEINA, MEZZOMERICO, NEBBIUNO, OLEGGIO, OLEGGIO CASTELLO, PARUZZO, PAVONE, POMBIA, PRATO SESIA, ROMAGNANO SESIA, SIZZANO, SOIRSO, VARALLO POMBIA, VERUNO

BARENGO, BELLINZAGO NOVARESE, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CAMERI, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGO NOVARA, CASALINO, RECETTO, ROMENTINO, SAN CASTELLAZZO NOVARESE, CERANO, CRESSA, GALLIATE, GARBAGNA NOVARESE, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, MOMO, NIBBIOLA, NOVARA, RECCETTO, ROMENTINO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, SILLAVENGO, SOZZAGO, SUNO, TERDOBBIATE, TORINACO, TRECATE, VAPRIO D'AGOGNA, VESPOLATE, VICOLLUNGO, VINZAGLIO

ANTHONA SCHIERANO, ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO, AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BAVENO, BEE, BEURA-CARDEZZA, BOGNANCO, BROVELLO-CARPLUNGO, CALASCA-CASTIGLIONE, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, CASALE CORTE CERRO, CAVAGLIO-SPOCIGA, CEPPÒ MORELLI, CESARA, COSSOGNO, CRAVEGGIA, CREVALDOSOLA, CRODO, CURSOLO, ORASSO, DOMODOSSOLA, DRUOGNO, FALMENA, FORMAZZA, GERMIGNO, GHIFFA, GIGNESE, GRAVELLONA TOCE, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASERA, MASSIOLA, MERGOZZO, MIAZZINA, MONTECRESTESE, MONTESCHENO, NONIO, OGGEBBIO, OMEGNA, ORNAVASSO, PALLANZANO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO, PREMIA, PREMIOSELLO-CHIVONDA, QUARNA, QUARNA SOPRA, QUARNA SOTTO, RE, SAN BERNARDINO VERBANIA, SANTA MARIA MAGGIORE, SEPPIANA, STRESA, TOCENO, TRAREGO VIGONIA, TRASQUERA, TRONTANO, VALSTRONA, VALZONE CON SAN CARLO, VAGZO, VERBANIA, VIGNELLA, VIGNONE, VILLODROSSOLA, VILLETTE, VIGONÀ-BELGIRATE (fabbrico l'unico comune di collina del Verbano è siliò pgragato all'elenco dei comuni montani)

ALAGNA, ALSESIA, BALMUCIA, BOCCIOLETO, BORGOSERIA, BREIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE, POSTUA, QUARONA, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA

AMENO, ARMIENO, MASSINO VISCONTI, MASINO, ORTA SAN GIULIO, PELLA, PETTENASCO, POGNO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

BEINETTE, BENE VAGIENNA, BRA, BUSCA, CARAGLIO, CARAMAGNA PIEMONTE, CARDE', CARRU, CASALGRASSO, CASTELLAR, CASTELLETTO STURA, CAVALLERLEONE, CAVALLERMAGIORE, CENTALLO, CERVERE, CHERASCO, CUNEO, FAULE, FOSSANO, GENOVA, LAGNASCO, LEQUO TANARO, MAGLIANO ALPI, MARENE, MARGARITA, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, MONTANERA, MORETTA, MOROZZO, MURELLO, NARZOLE, PIOZZE, POLONGHERA, RACCONIGI, REVELLO, ROCCA DE' BALDI, RUFFIA, SALMOUR, SALUZZO, SANT'ALBANO STURA, SAVIGLIANO, SCARNAFIGI, TARANTASCA, TORRE SAN GIORGIO, TRINITA, VILFALLETTO, VILLANOVA SOLARO, VOTTIGNASCO

AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, ASTI, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, BELVEGLIO, BERZANO DI SAN PIETRO, BRUNO, BUBBIO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO, CALOSSO, CAMERANO, CASINICO, CANELLI, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINAGO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTEL BOGLIONE, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CASTELNUOVO DON BOSCO, CASTEL ROCCHERO, CELLARONE, CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI, CISTERNA D'ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, CORSIONE, CORTIANZE, CORTAZZO, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO, COSTIGLIONE D'ASTI, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, LOAZZOLO, MARAZZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBALDONE, MOMBARUZZO, MOMBARCELLI, MONALE, MONASTERO BORMIDA, MONCALVO, MONCUCO TORINESE, MONTABONE, MONTABONE, MONTALDO, MONTALDO SCARAPI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO, MORANSENDO, NIZZA MONFERRATO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA MASSAIA, PORTACOMARO, QUARANTI, REVIGLIASCO D'ASTI, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFA, ROCCHETTA TAMARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN GIORGIO SCARAPI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCURZOLENGO, SEROLE, SESSAME, SETTIME, SOGLIO, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE, VARIIGI, VIGLIANO D'ASTI, VILAFRANCA D'ASTI, VILLANOVA D'ASTI, VILLA SAN SECONDO, VINCHIO, MONTIGLIO MONFERRATO

ALESSANDRIA, ALLUVIONI CAMBIO, ALZANO SCRIVA, BALZOLA, BASALUZZO, BORGORATTO ALESSANDRINO, BORGIO SAN MARTINO, BOSCO MARENCO, BOZZOLE, CASAL CERVELLI, CASALE MONFERRATO, CASALNOCETO, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELLAZZO SCRIVIA, CASTELSPINA, FELIZZANO, FRASSINETO PO, FRESONARA, FRUGAROLO, GIAROLE, GUAZZORA, ISOLA SANT'ANTONIO, MASIO, MIRABELLO MONFERRATO, MOLINO DEI TORTI, MORANO SUL PO, NOVI LIGURE, OCCIMIANO, OVIGLIO, PIOVERA, POMARO MONFERRATO, PONTECURONE, POZZOLO FORMIGARO, PREDOSA, QUARNGNANTO, QUATTORDIO, RIVARONE, SALE, SOLERO, TICINETO, TORTONA, VALMACCA, VIGUZZOLO, VILLAVERNIA, VILLANOVA MONFERRATO

Bacini di utenza DGR n. 40-6232 del 22/12/2017

 Confini comunali

 Categoria A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza)

 Categoria B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza)

 Categoria C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza)

 Categoria D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza)

